



Spiegazioni relative alla convenzione del 1° ottobre 2026 tra il DFF e la BNS sulla distribuzione dell'utile 2026-2030

1. Introduzione

La convenzione del 29 gennaio 2021 tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la Banca nazionale svizzera (BNS) sulla distribuzione dell'utile è giunta a scadenza con l'esercizio 2025. Per l'esercizio 2026 e per quelli successivi è necessario stipulare una nuova convenzione.

Per la nuova convenzione il DFF e la BNS hanno concordato di mantenere invariate le modalità di quella precedente. La nuova convenzione si applica agli esercizi 2026-2030. Essa sostituisce quindi la convenzione del 2021 valida per gli esercizi 2020-2025.

2. Mantenimento del modello a scaglioni della convenzione del 2021

Per le distribuzioni alla Confederazione e ai Cantoni la convenzione del 2026 prevede di mantenere il modello a scaglioni utilizzato nella convenzione del 2021 valida per gli esercizi 2020-2025.

La distribuzione annuale massima ammonta a 6 miliardi di franchi. Essa si compone di un importo di base pari a 2 miliardi e di quattro possibili distribuzioni aggiuntive di 1 miliardo ciascuna, le quali dipendono dai valori soglia definiti per l'utile di bilancio (10, 20, 30 e 40 miliardi). Se l'utile di bilancio è compreso tra 0 e 2 miliardi di franchi, alla Confederazione e ai Cantoni viene ripartito l'ammontare disponibile dopo la detrazione del dividendo.



3. Utile di bilancio

Per garantire la robustezza del bilancio, la BNS deve disporre di una solida base patrimoniale. Gli accantonamenti per le riserve monetarie servono ad assicurare che essa disponga di fondi propri sufficienti per coprire adeguatamente i rischi di bilancio. Gli accantonamenti sono alimentati annualmente. Rientra nel capitale proprio anche la riserva per future ripartizioni, la quale è mirata a livellare le distribuzioni a Confederazione e Cantoni.

Con la forte dilatazione del bilancio della Banca nazionale sino a fine 2021 sono aumentati anche i relativi rischi. Da allora il bilancio della BNS si è leggermente contratto. La quota di capitale proprio è risalita dai propri minimi. A fine 2025 la riserva per future ripartizioni ammontava a circa 22 miliardi di franchi. Dato che la dotazione di capitale proprio è migliorata nel corso del precedente periodo di convenzione (2020-2025: più 61 mdi) in seguito alle riduzioni del bilancio e al sostanziale aumento degli accantonamenti, a valere dall'esercizio 2026 la BNS abbasserà l'attribuzione minima dal 10% all'8% (calcolo effettuato sulla base della consistenza degli accantonamenti dell'esercizio precedente), subordinatamente all'approvazione annuale del Consiglio di banca.

L'importo residuo del risultato di esercizio dopo l'attribuzione agli accantonamenti, unitamente alla riserva per future ripartizioni, costituisce l'utile di bilancio. Questo è disponibile per il pagamento del dividendo e la distribuzione dell'utile alla Confederazione e ai Cantoni. La distribuzione è possibile se vi è un utile di bilancio; nel caso di una perdita di bilancio non vi è alcuna distribuzione.

La riserva per future ripartizioni può diventare negativa nel caso di una perdita o in seguito all'attribuzione agli accantonamenti. La distribuzione dell'utile, per contro, non può far diventare negativa la riserva per future ripartizioni.

4. Importo della distribuzione annuale in funzione dell'ammontare dell'utile di bilancio

I valori soglia utilizzati dal modello a scaglioni tengono conto del fatto che i risultati di esercizio prevedibili sono soggetti a oscillazioni la cui ampiezza corrisponde a un multiplo di tali risultati. Con un totale di bilancio di circa 900 miliardi di franchi, in cui l'attivo è costituito quasi esclusivamente da investimenti denominati in valuta estera, risultati di esercizio positivi o negativi dell'ordine di decine di miliardi sono frequenti. Pertanto, la previsione sull'utile è soggetta a un'incertezza molto elevata.

L'approccio costituito da un importo di base e da quattro valori soglia in funzione dell'utile di bilancio tiene conto di tale incertezza e fa sì che le distribuzioni alla Confederazione e ai Cantoni avvengano in considerazione della situazione finanziaria della BNS. La Confederazione e i Cantoni partecipano in una certa misura agli utili elevati della BNS, a patto che vengano raggiunti i valori soglia per distribuzioni aggiuntive. Se invece gli utili sono esigui e la riserva per future ripartizioni si riduce, la distribuzione risulta minore.